

Comune di Folignano

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'UTILIZZO DEGLI
IMPIANTI SPORTIVI**

INDICE

TITOLO I Principi Generali

- Art. 1 Impianti sportivi comunali
- Art. 2 Definizione degli impianti sportivi comunali
- Art. 3 Destinatari degli impianti
- Art. 4 Criteri per l'assegnazione degli impianti
- Art. 5 Uso straordinario e revoca dell'impianto
- Art. 6 Uso dell'impianto
- Art. 7 Assicurazione infortuni
- Art. 8 Pubblico
- Art. 9 Divieto di sub-concessione
- Art. 10 Rispetto degli impianti e delle attrezzature
- Art. 11 Installazioni particolari
- Art. 12 Tariffe d'uso
- Art. 13 Esenzioni e riduzioni
- Art. 14 Penalità

TITOLO II

Affidamento degli impianti sportivi comunali in convenzione

- Art. 15 Destinatari della convenzione
- Art. 16 Criteri per l'affidamento in gestione
- Art. 17 Gestione
- Art. 18 Manutenzione ordinaria
- Art. 19 Manutenzione Straordinaria
- Art. 20 Attrezzature e beni mobili
- Art. 21 Revoca e diritto all'informazione
- Art. 22 Manifestazioni al pubblico
- Art. 23 Pubblicità
- Art. 24 Assicurazione infortuni
- Art. 25 Norme transitorie e finali

Titolo I

Principi Generali

Articolo 1

Impianti sportivi Comunali

◆ **VILLA PIGNA**

1. Palarozzi -Palazzetto delle sport - P.zza Salvo D'Acquisto
2. Campo Calcio a 5 - P.zza Salvo D'Acquisto
3. Struttura Integrata Polivalente - Via Costantino Rozzi
4. Campo di Calciotto - Via Avellino
5. Palestra scuola elementare - Via Cuneo

◆ **FOLIGNANO**

1. Campo sportivo a 11- Via Don Pietro Calcagni
2. Impianto sportivo - Viale Genova
- ◆ Campo di calcetto
- ◆ Struttura coperta polivalente

◆ **PIANE DI MORRO**

1. Campo sportivo a 11– Via S. Antonio
2. Campo di Calciotto – Via S. Antonio
3. Struttura Polivalente – Via Vercelli
4. Palestra scuola elementare – Via W. Sassetti

Articolo 2

Definizione degli impianti sportivi comunali

Gli impianti sportivi comunali sono costituiti da uno o più spazi d'attività omogenee o complementari che, unitamente alle strutture pertinenti, sono finalizzate all'attività sportiva.

Tali strutture sono destinate all'uso pubblico e servono alla pratica dello sport agonistico, dilettantistico e professionistico, per il tempo libero dei cittadini nonché per favorire l'aggregazione o solidarietà sociale.

L'amministrazione comunale garantisce alle diverse categorie di utenze la possibilità di accesso agli impianti.

Articolo 3

Destinatari degli impianti

Gli impianti sportivi comunali sono concessi ai seguenti soggetti:

1. alle scuole di Folignano per attività didattiche;
2. alle società sportive gruppi o associazioni aventi sede e non nel territorio di Folignano iscritte e non all'albo comunale delle associazioni sportive;
3. ai soggetti privati residenti e non nel comune di Folignano;

Articolo 4

Criteri per l'assegnazione degli impianti

Gli impianti sportivi comunali di cui all'articolo 1 verranno affidati con il rispetto delle seguenti priorità:

1. scuole di Folignano;
2. società sportive iscritte all'Albo comunale delle associazioni sportive;
3. società sportive, gruppi od associazioni aventi sede nel Comune di Folignano ma non iscritte all'Albo comunale delle associazioni sportive;
4. soggetti privati residenti nel comune di Folignano;
5. società sportive, gruppi od associazioni aventi sede in altri comuni;
6. soggetti privati residenti in altri comuni

a parità di condizioni si seguiranno le seguenti priorità:

- ◆ Svolgimento dell'attività giovanile;
- ◆ Svolgimento dell'attività agonistica;

La ripartizione e la successiva concessione di spazi per l'uso stagionale degli impianti sportivi comunali richiesti analogamente da Società che praticano le medesime discipline sportive, è determinata con le seguenti modalità:

a parità di condizioni si terrà conto prioritariamente di:

- categoria del campionato federale di appartenenza;
- anni d'iscrizione ai campionati federali;

La ripartizione e la successiva concessione di spazi per l'uso stagionale degli impianti sportivi comunali richiesti analogamente da Società che praticano discipline sportive diverse tra loro, è determinata con il ricorso dell'estrazione a sorte.

- ◆ Svolgimento di attività amatoriali, saltuarie, ricreative e del tempo libero.

Per ottenere in uso gli impianti sportivi comunali dovrà essere seguito il seguente iter:

- Per i soggetti di cui al punto 1 il dirigente scolastico dovrà presentare il calendario delle attività entro il 10 settembre di ogni anno;
- I soggetti di cui al punto 2, 3 e 5 che richiedono l'impianto sportivo per un uso stagionale dovranno fare richiesta entro il 15 luglio di ciascun anno, utilizzando il modulo predisposto dall'Amministrazione Comunale firmato dal legale rappresentante della società;
- L'amministrazione comunale entro il 30 settembre di ogni anno programma l'uso degli impianti e, nel caso lo ritenesse opportuno, potrà indire riunioni con i gruppi per coordinare eventuali modifiche si rendessero necessarie;
- la concessione ai soggetti di cui ai punti 2, 3, 4, 5 e 6 che richiedono l'impianto sportivo per un uso occasionale potrà avvenire di volta in volta all'atto della richiesta, utilizzando i moduli predisposti dall'Amministrazione Comunale, previa verifica della disponibilità dell'impianto;
- la concessione degli impianti sportivi comunali per l'uso stagionale è comunque prioritaria;

NOTE

- ◆ Nella tipologia dell'attività giovanile, (come da classificazione determinata dalle rispettive Federazioni di appartenenza) rientrano quelle attività svolte dalle società sportive finalizzate all'avviamento all'attività sportiva giovanile e l'attività didattica giovanile.
- ◆ Nella tipologia dell'attività agonistica, rientrano quelle attività sportive praticate continuamente, sistematicamente ed esclusivamente in forme organizzate dalle società sportive riconosciute dalle federazioni sportive nazionali, o dagli enti di promozione sportiva

e/o dal CONI. Tali attività devono avere lo scopo di conseguire prestazioni sportive di livello significativo.

♦ Nella tipologia di attività amatoriale, saltuaria, ricreativa e del tempo libero, rientrano quelle attività svolte:

- Amatoriale: l'attività svolta dalle società sportive affiliate a federazioni sportive nazionali o ad enti di promozione sportiva ma non rivolta all'agonismo bensì finalizzata ad attività di tipo aggregativo, ricreativo e di benessere;

- Saltuaria, ricreativa e del tempo libero: l'attività svolta da soggetti diversi dalle società sportive affiliate a federazioni sportive nazionali o ad enti di promozione sportiva; l'esercizio di attività sportive da parte dei privati cittadini.

Articolo 5

Uso straordinario e revoca

L'amministrazione comunale e/o suo concessionario hanno la facoltà di sospendere temporaneamente, modificare o revocare gli orari ed i turni di assegnazione per manifestazioni promosse o patrocinate dall'amministrazione comunale con sette giorni di preavviso e, quando ciò sia necessario per ragioni di carattere contingente, tecnico o per consentire interventi di manutenzione degli impianti, senza nessun preavviso.

Articolo 6

Uso dell'impianto

I richiedenti sono obbligati a munirsi a propria cura e spese di tutte le autorizzazioni ed assicurazioni prescritte dalla legge per lo svolgimento di attività sportive e similari all'attività svolta.

In nessun caso il soggetto cui è stato assegnato lo spazio potrà consentire l'uso anche parziale dell'impianto a terzi pena l'immediata revoca dell'assegnazione.

Il singolo soggetto richiedente o il legale rappresentante della società risponde personalmente dei danni eventualmente provocati alla struttura, ai beni ed alle apparecchiature installate.

Il richiedente deve utilizzare l'impianto direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali la concessione è stata accordata.

E' vietato l'accesso al campo delle palestre con scarpe comuni o scarpe munite di tacchetti; l'utilizzo dovrà avvenire indossando scarpe idonee alla pavimentazione (scarpe da ginnastica o tennis) e perfettamente pulite.

Il mancato rispetto del regolamento o delle disposizioni impartite comporta la decadenza della concessione degli spazi.

I soggetti autorizzati all'uso degli impianti dovranno sollevare l'amministrazione e/o suo concessionario da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che dovessero verificarsi a causa dell'uso del suddetto.

L'ingresso agli spogliatoi ed ai campi da gioco durante l'utilizzazione delle strutture è strettamente limitato al personale di servizio dell'Amministrazione Comunale e/o suo concessionario e alle persone espressamente autorizzate a norma dei rispettivi regolamenti degli enti o federazioni sportive.

Nelle sede comunale o nella sede del suo concessionario è tenuto un apposito registro nel quale sono riportati i seguenti dati: le ore di utilizzo, la società o il singolo atleta che utilizza l'impianto, il soggetto responsabile dell'uso dell'impianto.

L'Amministrazione Comunale e/o suo concessionario non rispondono di eventuali ammanchi, furti o incidenti che dovessero essere lamentati dagli utenti degli impianti ed egualmente non rispondono degli eventuali danni materiali che agli utenti ed ai terzi possono, comunque, derivare dallo svolgimento delle attività sportive direttamente gestite dal richiedente, cui competono le eventuali responsabilità.

Gli utenti devono indirizzare ogni eventuale segnalazione o reclamo direttamente al Comune o suo concessionario che garantiranno la massima riservatezza sui reclami o sulle segnalazioni avanzate dagli utenti.

I richiedenti che, durante l'utilizzo degli impianti o strutture sportive comunali, rilevano eventuali inefficienze nella conduzione, custodia, etc.... o danneggiamenti degli impianti, si impegnano a darne tempestiva comunicazione scritta al Responsabile del Servizio del Comune.

Articolo 7

Assicurazione infortuni

I richiedenti assumono la piena ed incondizionata responsabilità civile e penale per fatti, incidenti, danni a persone e/o cose e quant'altro possa verificarsi durante l'uso della predetta struttura, sollevandone espressamente, pienamente e senza rivalsa l'Amministrazione Comunale di Folignano.

A tal fine i richiedenti sono tenuti a contrarre apposita polizza infortuni RCT/RCO per tutto il periodo della durata dell'utilizzo della struttura con massimali adeguati di copertura infortuni.

Articolo 8

Pubblico

Il pubblico ammesso negli impianti sportivi è tenuto alla massima correttezza nell'uso degli impianti e dei servizi. I richiedenti si faranno carico di ottemperare alle norme di legge vigenti e alle specifiche disposizioni impartite dall'Amministrazione Comunale e/o suo concessionario, nonché a controllare la corretta affluenza del pubblico nel rispetto delle disposizioni di legge.

Articolo 9

Divieto di sub-concessione

Per nessun motivo, in nessuna forma o titolo, i richiedenti possono consentire l'uso in sub-concessione, anche parziale o gratuito, dell'impianto a terzi, fatto salvo per i locali il cui uso in sub-concessione è autorizzato dall'Amministrazione Comunale o suo concessionario.

Articolo 10

Rispetto degli impianti e delle attrezzature

I richiedenti s'intendono obbligati ad osservare la massima diligenza nell'utilizzazione dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi, in modo da:

- ◆ rispettare gli orari di apertura e di chiusura;
- ◆ evitare qualsiasi danno a terzi o all'impianto, ai suoi accessori e a tutti i beni di proprietà del Comune ed eventualmente del suo concessionario;
- ◆ mantenerli nello stato di efficienza in cui li hanno ricevuti dal Comune.

I richiedenti sono tenuti a segnalare, senza indugio, ogni danno alle strutture e agli attrezzi loro assegnati, al fine di determinare eventuali responsabilità nonché ogni e qualsiasi impedimento o inconveniente che possa causare pericolo. In caso di mancata segnalazione, è ritenuto responsabile, in via esclusiva, l'ultimo richiedente che ha utilizzato la struttura.

I richiedenti si assumono, inoltre, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone da loro designate per la vigilanza, o in ogni caso di terzi, sull'uso dell'impianto sportivo concesso, qualora qualsiasi intervento effettuato da personale non autorizzato dall'Amministrazione Comunale o suo concessionario sulle strutture medesime, causi danno alla funzionalità degli stessi.

Articolo 11

Installazioni particolari

Per le manifestazioni sportive in genere e per quelle extrasportive espressamente autorizzate che richiedono l'installazione di particolari attrezzature non comunemente esistenti nell'impianto, i richiedenti devono provvedere, a propria cura e spese, alla fornitura sistemazione e montaggio delle attrezzature necessarie.

Il richiedente, deve presentare insieme alla richiesta di concessione dello spazio, tutta la documentazione necessaria, compreso le dichiarazioni di conformità alle norme vigenti, nonché la dichiarazione che sollevi l'Amministrazione Comunale e/o suo concessionario da ogni responsabilità civile o penale.

Le operazioni di smontaggio devono avvenire nel più breve tempo possibile entro l'orario prestabilito e comunque immediatamente dopo l'effettuazione della manifestazione, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per l'attività.

Terminate le operazioni di smontaggio, il richiedente deve dare comunicazione al Comune o suo concessionario per consentire la verifica delle condizioni dell'impianto.

Articolo 12

Tariffe d'uso

La Giunta Comunale stabilisce le eventuali tariffe differenziate per l'uso dei seguenti impianti sportivi:

1. Palestre annesse alle scuole.
2. Stanze attigue alla palestra.
3. Campi sportivi comunali con relativi servizi ed impianti annessi.
4. Palestre - locali polivalenti con spogliatoi annessi.

Per un uso saltuario delle strutture l'importo da corrispondere da ogni utilizzatore dovrà essere pagato anticipatamente all'Amministrazione Comunale, al soggetto gestore rappresentato dall'Amministrazione Comunale stessa o individuato tra soggetti esterni dalla Giunta Comunale nello stesso atto come previsto dal TITOLO II art.15.

Per un uso continuativo delle strutture l'importo da corrispondere da ogni utilizzatore dovrà essere pagato ai soggetti sopra indicati alle scadenze fissate dall'Amministrazione Comunale.

Resta inteso che un ritardo dei pagamenti di oltre 30 giorni dal ricevimento della notifica attestante la situazione debitoria della Società da parte del Responsabile del Servizio è causa di immediata decadenza dell'iscrizione all'Albo comunale. Quanto sopra descritto comporterà l'esclusione immediata dalla possibilità dell'utilizzo degli impianti sportivi comunali, anche negli anni successivi (diniego di nulla-osta) salvo che la Società debitrice non abbia concordato con l'Ente ed ottenuto una ricognizione del debito pregresso con atto del Responsabile.

Articolo 13

Esenzioni e riduzioni

Sono esenti dal pagamento del corrispettivo d'uso i seguenti soggetti:

- ◆ Scuole materne, elementari e medie del comune di Folignano.
- ◆ Associazioni sportive e non che organizzano attività sportive e non rivolte a bambini e ragazzi di età inferiore o uguale ad anni 15 in forma totalmente gratuita, per un uso occasionale.

La Giunta Comunale si riserva di patrocinare, concedendo gratuitamente l'uso degli impianti sportivi comunali, ovvero accordando riduzioni rispetto alle tariffe in vigore, associazioni e/o enti che operano in determinati ambiti di rilevanza storico-culturale o a carattere formativo ed educativo non solo a livello sportivo, per lo svolgimento della loro attività, anche se non hanno sede legale nel territorio comunale.

Articolo 14

Penalità

Comportano la sospensione o la revoca della concessione annua:

- ◆ Il mancato pagamento delle tariffe dovute entro il termine previsto dall'amministrazione comunale;
- ◆ La ripetuta violazione delle norme previste nel presente regolamento.

Le penali di natura economica, ove indicate, sono comminate direttamente o al legale rappresentante della società o al singolo cittadino che ha richiesto gli spazi, i quali ne rispondono direttamente sul piano patrimoniale quale fideiussore a norma dell'articolo 38 Codice Civile.

Senza pregiudizio dei poteri che possono spettare per legge o regolamento, compete all'Amministrazione Comunale o suo concessionario ampia facoltà di provvedere nel modo più adeguato alla vigilanza sull'uso dell'impianto sportivo e delle attrezzature al fine di accertare la scrupolosa ottemperanza di tutte le norme stabilite nel presente regolamento, nonché di tutte le norme di legge e i regolamenti in materia.

Ai fini di cui sopra, i richiedenti si intendono espressamente obbligati a fornire ai responsabili incaricati della vigilanza e del controllo, la maggiore collaborazione, fornendo tutti i chiarimenti che fossero richiesti ed esibendo le opportune documentazioni.

In caso d'accertate irregolarità, senza pregiudizio di ulteriori e d'ogni diritto che possa competere al gestore, i richiedenti ammessi a fruire dell'impianto e degli

accessori, debbono ottemperare immediatamente o comunque entro cinque giorni alle disposizioni impartite dai responsabili della vigilanza al fine di evitare eventuali pregiudizi sia alle persone che ai beni di proprietà del Comune e/o del concessionario.

Titolo II

Affidamento degli impianti sportivi comunali in convenzione

Articolo 15

Destinatari della convenzione

Il Comune, qualora non intenda gestire direttamente i propri impianti sportivi, affida in via preferenziale la gestione delle predette strutture ai seguenti soggetti:

- a) Federazioni o società sportive aderenti, iscritte all'Albo Comunale;
- b) Enti di Promozione Sportiva o società aderenti, iscritte all'Albo Comunale;
- c) Associazioni sportive;
- d) Privati abilitati all'insegnamento della ginnastica;
- e) Associazioni del tempo libero per l'effettuazione di attività sportive, formative e ricreative;
- f) Cooperative o altre società private;

Articolo 16

Criteri per l'affidamento in gestione

L'affidamento degli impianti comunali in gestione avviene sulla base dei seguenti criteri:

- ❖ Garanzia dell'apertura dell'impianto a tutti i cittadini,
- ❖ Garanzia di imparzialità nel permettere l'utilizzo ai soggetti che ne facciano richiesta all'affidatario;
- ❖ Differenziazione delle procedure di selezione in ragione della diversa tipologia e rilevanza economica degli impianti;
- ❖ Utilizzo dell'avviso pubblico come modalità di pubblicità della procedura di selezione idonea a garantire l'effettiva conoscenza a tutti i soggetti interessati;
- ❖ Scelta dell'affidatario che tenga conto dell'esperienza nel settore, del radicamento sul territorio nel bacino di utenza dell'impianto, affidabilità economica,

qualificazione professionale degli istruttori e allenatori utilizzati, compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto e dell'eventuale organizzazione di attività a favore dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani o ulteriori parametri da fissare con apposito atto dell'Amministrazione Comunale;

- ❖ Selezione da effettuarsi sulla base di progetti;
- ❖ Valutazione della convenienza economica dell'offerta da effettuarsi in base alla previa indicazione del canone minimo che si intende percepire o dell' eventuale massimo contributo economico che si intende concedere a sostegno della gestione;
- ❖ Garanzia della compatibilità delle eventuali attività ricreative sociali di interesse pubblico con il normale uso degli impianti sportivi;
- ❖ Determinazione della durata massima dell'affidamento in gestione;
- ❖ Adesione al presente regolamento.

L'Amministrazione Comunale, una volta effettuata la procedura per l'individuazione del Gestore dell'impianto sportivo, stipula con il soggetto risultato affidatario apposita Convenzione contenente i criteri per l'uso dell'impianto e le condizioni giuridiche ed economiche della gestione.

Articolo 17

Gestione

L'Amministrazione Comunale si riserva, di norma, nella convenzione un numero di giornate nelle quali promuovere attività sportiva o simile genere.

I concessionari sono tenuti, di solito, a sostenere le spese di ordinaria amministrazione, quali l'acqua, il gas e l'energia elettrica ma nella relativa convenzione di affidamento dell'impianto sportivo si possono stabilire altri criteri di ripartizione delle spese.

L'Amministrazione Comunale può prevedere nella convenzione una percentuale di rimborso degli oneri di gestione sostenuti presentando relativo rendiconto e per un importo da stabilirsi anno per anno e comunque non superiore al 50% delle stesse su base annua.

Il contributo, sempre col criterio del rimborso su base percentuale, può essere concesso anche per altre spese dell'impianto a carico del concessionario, con esclusione della manutenzione ordinaria.

Il dirigente competente provvederà a formulare il piano economico d'entrata e di spesa relativo all'impianto oggetto della concessione.

Il concessionario deve usare l'impianto per attività sportiva e motoria comprese le attività di supporto all'esercizio dello sport (ad esempio sede sociale, bar, punti di ristoro).

L'Amministrazione Comunale può prevedere nella convenzione che il concessionario dell'impianto possa richiedere ad altri soggetti che usufruiscono dell'impianto le tariffe approvate dall'Amministrazione Comunale, senza alcun incremento a nessun titolo individuato.

Articolo 18

Manutenzione ordinaria

I concessionari di cui al precedente articolo 15 sono tenuti in via esclusiva, a propria cura e spese, alla piccola manutenzione ordinaria degli impianti e strutture concessi nonché del manto erboso e delle aree a verde, ove esistenti. L'Amministrazione Comunale programma, provvede e finanzia interventi più complessi che richiedono l'ausilio di ditte esterne o di particolari attrezzature.

Articolo 19

Manutenzione straordinaria

L'Amministrazione Comunale provvede a sue spese alle opere di manutenzione straordinaria.

I concessionari hanno l'obbligo di richiedere gli interventi di manutenzione straordinaria al Comune con un preavviso di almeno 20 giorni. Il comune, dopo aver verificato la fondatezza della richiesta, comunica le proprie decisioni entro 10 giorni dal ricevimento della stessa.

Articolo 20

Attrezzature e beni mobili

E' fatto esplicito divieto ai concessionari di procedere, dopo l'attivazione del servizio, a trasformazioni, modifiche o migliorie degli impianti o delle strutture concessi senza il consenso scritto dell'Amministrazione Comunale nel rispetto di tutte le norme vigenti.

Nessuna delle attrezzature e beni mobili consegnati dall'Amministrazione Comunale ai concessionari possono da questi ad alcun titolo essere alienati o distrutti.

Eventuali sostituzioni rese necessarie dalle esigenze dell'uso o della gestione sono programmate ed effettuate di volta in volta.

Articolo 21

Revoca e diritto all'informazione

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revocare, in tutto o in parte, la concessione per motivi di pubblico interesse, d'ordine pubblico, o per gravi inadempienze senza che il concessionario possa nulla eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

Il concessionario ha l'obbligo di esporre in maniera visibile i dati relativi alla propria società o associazione ed il nominativo del soggetto cui i cittadini interessati possono rivolgersi per segnalazioni di carenze malfunzionamenti e quant' altro possa occorrere.

Articolo 22

Manifestazioni al pubblico

Resta a totale carico del concessionario il rispetto d'ogni disposizione stabilita nei casi di manifestazione aperta al pubblico, comprese le necessarie autorizzazioni da richiedere agli organi competenti.

I concessionari rispondono nei confronti dell'Amministrazione Comunale per qualsiasi danno arrecato dal pubblico intervenuto nella manifestazione, esibizione o gara ed attività in genere, anche per allenamento aperto al pubblico, a persone o cose di proprietà comunale.

Articolo 23

Pubblicità

Sono vietate le pubblicità su cartelloni fissi di qualunque dimensione se non autorizzate preventivamente dall'Amministrazione Comunale che si riserva di individuare aree specifiche per la loro installazione.

Sono a carico della società, che ne richiede l'installazione, l'imposta di pubblicità nonché l'eventuale corresponsione del canone per l'occupazione di spazi pubblici secondo quanto stabilito dal competente regolamento, salvo diversi accordi.

Articolo 24

Assicurazione infortuni

Il concessionario con la presente assume la piena ed incondizionata responsabilità civile e penale per fatti, incidenti, danni a persone e/o cose e quant'altro possa verificarsi durante l'uso della predetta struttura, sollevandone espressamente, pienamente e senza rivalsa l'Amministrazione Comunale di Folignano.

A tal fine il concessionario è tenuto a contrarre apposita polizza RCT/RCO per tutto il periodo della durata della convenzione con massimali adeguati di copertura infortuni.

Con la sottoscrizione della convenzione il concessionario dichiara che i propri iscritti e tutti i fruitori della struttura saranno coperti da idonea polizza infortuni.

Articolo 25

Norme transitorie e finali

Il concessionario può utilizzare proprio personale volontario o personale esterno purché in regola con le normative vigenti in merito a ciascuna posizione.

Deve altresì espressamente garantire che il personale utilizzato abbia tutte le assicurazioni previdenziali, assistenziali ed antinfortunistiche previste dalle vigenti disposizioni di legge e pertanto espressamente sollevano l'Amministrazione Comunale dal rispondere sia agli interessati sia ad altri soggetti in ordine alle

eventuali retribuzioni ordinarie e/o straordinarie nonché alle assicurazioni sul personale suddetto.

Il concessionario deve stipulare un'adeguata polizza assicurativa con compagnia e/o istituti d'assicurazione al fine di esonerare il Comune da ogni responsabilità per qualsiasi danno possa capitare a persone o cose, nonché per tutti i danni di qualunque genere possano verificarsi alle strutture di proprietà comunale oggetto delle concessioni.

Tutte le disposizioni precedenti incompatibili con quelle contenute nel presente regolamento s'intendono pertanto abrogate.

Il presente regolamento entra in vigore nei tempi previsti dallo Statuto Comunale.